

FUNZIONE POLITICA

Individuazione dei fini che lo Stato deve perseguire

FUNZIONE AMMINISTRATIVA

Concreta attuazione dei fini individuati

FUNZIONE LEGISLATIVA

Riconoscimento di tali fini tra gli scopi dell'attività statale

FUNZIONE GIUDIZIARIA

Tutela giurisdizionale

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Il diritto amministrativo è quella branca del diritto pubblico che regola l'organizzazione, i mezzi e le forme dell'attività della pubblica amministrazione, oltre che i rapporti intercorrenti tra essa e gli altri soggetti dell'ordinamento.

DIRITTO PUBBLICO

- Disciplina l'organizzazione dei pubblici poteri, e rapporti tra questi ed i privati
- Es. diritto costituzionale; diritto tributario; diritto amministrativo; diritto penale; ecc.

DIRITTO PRIVATO

- Disciplina i rapporti tra soggetti privati
- Es. diritto civile; diritto del lavoro; diritto commerciale; ecc.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



-

In senso **SOGGETTIVO**

In senso
OGGETTIVO

Insieme delle strutture burocratiche che svolgono pubbliche funzioni Attività amministrativa intesa come cura di interessi pubblici predeterminati dalla legge in sede di indirizzo politico

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

L'attività amministrativa è l'insieme di



AMMINISTRAZIONE ATTIVA

AMMINISTRAZIONE CONSULTIVA

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

AMMINISTRAZIONE NEUTRE

operazioni, comportamenti e
decisioni (inclusi atti e provvedimenti
amministrativi) poste in essere da
una pubblica amministrazione,
nell'esercizio della propria funzione,
per la cura degli interessi pubblici ad
essa affidati dalla legge



ATTIVITÀ VINCOLATA

Limiti Negativi

ATTIVITÀ DISCREZIONALE

Limiti Positivi

CAPACITÀ



DI DIRITTO PUBBLICO

DI DIRITTO PRIVATO

PRINCIPI COSTITUZIONALI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Principio di legalità

Principio di buon andamento della P.A.

Principio di imparzialità

Principio dell'equilibrio di bilancio

Principio del contraddittorio

Principi di pubblicità e trasparenza

Principio di ragionevolezza

Principio di sussidiarietà

Principi di responsabilità e di consensualità

PRINCIPIO DI LEGALITÀ

Art. 1 co. 1 L. 241/1990

«L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell'ordinamento comunitario»

Art. 97 co. 2 Cost.

«I pubblici uffici sono **organizzati secondo disposizioni di legge**, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione»

COROLLARI

- Tipicità dei provvedimenti amministrativi;
- Possibilità di portare ad esecuzione coattivamente i provvedimenti amministrativi solo nei casi e secondo le modalità stabilite dalla legge (art. 21-ter legge 241/1990;
- Eccezionalità degli atti amministrativi destinati a formare certezza legale privilegiata, ammessi nei soli casi previsti dalla legge.

PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ

Art. 97 co. 2 Cost.

«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e **l'imparzialità** dell'amministrazione»

Art. 97 co. 4 Cost.

"Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni **si accede mediante concorso**, salvo i casi stabiliti dalla legge"

PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

IMPONE ALL'AMMINISTRAZIONE:

- Di assicurare il contradittorio con i soggetti portatori degli interessi coinvolti dal provvedimento da adottare (per esempio con il proprietario del bene che si vuole espropriare)
- Di motivare adeguatamente la decisione amministrativa, dando conto in motivazione degli interessi rappresentati nel corso del procedimento.

PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA

IMPONE ALL'AMMINISTRAZIONE:

 Di seguire un canone di razionalità nello svolgimento della propria azione, evitando decisioni arbitrarie ed irrazionali

- Corrispondenza dell'azione amministrativa ai fini indicati dalla legge;
- Coerenza tra decisione adottata e presupposti di fatto accertati nel procedimento;
- Logicità delle decisioni e la proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini.

PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PA

Art. 97 co. 2 Cost.

«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il **buon andamento** e l'imparzialità dell'amministrazione»

Nell'esercizio dell'attività amministrativa, è necessario assicurare:

ECONOMICITÀ

EFFICACIA

EFFICIENZA

- ottimizzazione dei risultati tenendo conto dei mezzi e delle risorse a disposizione;
- Garanzia di un rapporto adeguato tra obiettivi e risultati;
- ragionevole rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti.

PRINCIPIO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

L. Cost. 1/2012 MODIFICA:



Art. 81 Cost. «Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.»

PRINCIPIO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

l'equilibrio dei bilanci e la

sostenibilità del debito pubblico.»

Art. 97 co. 1 Cost.

L. Cost. 1/2012
MODIFICA:

Art. 119 co. 1 Cost.

I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hand
autonomia finanziaria di entrata di

Art. 117 co. 2, lett. E) Cost.

metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

«Lo Stato ha **legislazione esclusiva** nelle seguenti materie: moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; **armonizzazione dei bilanci pubblici**; perequazione delle risorse finanziarie»

PRINCIPIO DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

PUBBLICITÀ

- Impone alla P.A. di rendere visibile e controllabile dall'esterno il proprio operato
- Regola il rapporto tra governanti e governati, con la possibilità per quest'ultimi di conoscere e valutare l'azione amministrativa

TRASPARENZA

 Necessaria conoscibilità dell'azione amministrativa e accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (accesso alla documentazione amministrativa; obbligo di motivazione dei provvedimenti; istituti di partecipazione al procedimento amministrativo)

PRINCIPIO DI PUBBLICITÀ **E TRASPARENZA** Art 1 co. 1 L. 241/1990 d.lgs d.lgs L 241/1990 97/2016 33/2013 ACCESSO «CLASSICO» **ACCESSO CIVICO** ACCESSO CIVICO O «PROCEDIMENTALE» **GENERALIZZATO**

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

SUSSIDIARIETÀ

VERTICALE

- distribuzione di competenze amministrative tra diversi livelli di governo territoriali
- modalità d'intervento sussidiario degli enti territoriali superiori rispetto a quelli minori

ORIZZONTALE

- si basa sul postulato to che alla cura dei bisogni collettivi ed alle attività di interesse generale siano legittimati a provvedere direttamente i privati cittadini.
- i pubblici poteri intervengono in funzione sussidiaria, di programmazione, di coordinamento ed eventuale gestione.

PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ

Impone alla P.A. di rispondere degli eventuali danni causati nell'esercizio dell'azione amministrativa

PRINCIPIO DI CONSENSUALITÀ

Art. 11 L. 241/1990

Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

Art. 15 L. 241/1990

Accordi fra pubbliche amministrazioni

PRINCIPI DI DERIVAZIONE COMUNITARIA

Principio di proporzionalità

Principio di certezza del diritto

Principio di legittimo affidamento

Principio del giusto procedimento

Tutela della concorrenza

Principio di buona amministrazione

Principio di precauzione

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

DISCREZIONALE

La legge attribuisca ad alla pubblica amministrazione l'effettuazione di valutazioni, ai fini dell'adozione del provvedimento o dell'individuazione del suo contenuto

Caratteristiche

Giudizio

Scelta

VINCOLATA

La legge impone dei limiti rigorosi all'attività amministrativa, tali da non lasciare spazio a valutazioni da parte della pubblica amministrazione precedente

MERITO AMMINISTRATIVO

Il merito è la parte libera della discrezionalità amministrativa in cui, rispettando le regole di legittimità, la P.A. effettua scelte di opportunità amministrativa



È sottratta al sindacato del giudice amministrativo che non può sostituirsi alla pubblica amministrazione stessa, salvo tassative ipotesi previste dalla legge (art. 134 codice del processo amministrativo).

Art. 113 Cost.

- Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa
- Tale **tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata** a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
- La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa."

DISCREZIONALITÀ TECNICA

La discrezionalità tecnica va distinta dalla discrezionalità amministrativa e si ha quando l'amministrazione non ha il potere di bilanciare interessi e di scegliere le modalità più adeguate per il più efficace soddisfacimento dell'interesse pubblico, ma solo del potere di apprezzare la sussistenza di certi presupposti richiesti per l'adozione del provvedimento.

- Accertamento dei fatti;
- Contestualizzazione della norma;
- Accertamento dei fatti con il parametro normativo;
- Applicazione della norma ai fini dell'adozione del provvedimento.

DISCREZIONALITÀ MISTA

Si verifica nei casi in cui, una volta effettuata la verifica tecnica, è rimessa alla P.A. la possibilità di scegliere la misura amministrativa più idonea ad assicurare la realizzazione dell'interesse pubblico affidato alle sue cure

QUESITI

- Quali differenze intercorrono tra il «diritto pubblico» e il «diritto privato»?
- Cosa si intende per «diritto amministrativo»?
- Quali sono gli elementi che caratterizzano le la P.A. in «senso soggettivo» e quali sono quelli che caratterizzando la P.A. intesa in «senso oggettivo»?
- In cosa consiste l'attività amministrativa?
- Cosa impone all'amministrazione il principio del buon andamento dell'azione amministrativa?
- Quali differenze intercorrono tra «sussidiarietà verticale» e «sussidiarietà» orizzontale»?
- Si elenchino i principi comunitari di maggiore rilevanza in materia che regolano l'azione amministrativa
- Che cosa si intende per «attività vincolata» della P.A.?
- Quando si può parlare di attività discrezionale della P.A.?
- Cosa si intende per «discrezionalità tecnica»?

music: www.bensound.com